



CORPO POLIZIA
LOCALE

COMUNE DI ARCISATE

Provincia di Varese

P.zza De Gasperi n° 6 – 21051 Arcisate (VA)

Tel. 0332.474594 – Fax 0332.473853

e-mail: polizia.locale@comunearcisate.va.it



Ordinanza n°35 del 21/05/2015

IL SINDACO

Premesso che la pianta AMBROSIA

- è molto diffusa nel comune di ARCISATE così come nel territorio di competenza dell'ASL di Varese;

Considerato che l'Ambrosia

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grande quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali i girasole e la soia;
- è **altamente allergizzante** ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione delle dispersione del polline nell'aria;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.S.L. di Varese, prot. n° 41894 del 14/05/2015 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso alle ASL;

Visto il Regolamento locale di igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267/2000, e l'art. 117 del D.Lgs 31.3.98, n° 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenze di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenze 1-2- cm) e **assolutamente prima dell'emissione del polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più basse possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - * I° **sfalcio** ultima settimana di luglio;
 - * II° **sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto.
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura
 - **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento
 5. di concedere per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi di interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - **da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 mq**
 - **da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 mq**
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Varese, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.
5. La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo sul sito ufficiale del comune di Arcisate.



IL SINDACO
IL VICE SINDACO
(Lisetta Luigia Bergamaschi)